

TRIBUNALE DI NAPOLI

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

D'INTESA CON il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI

- Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (**convertito in legge con modificazioni in data 24 aprile 2020**);
- visto, in particolare, l'art. 83, comma 6, dl. cit., che autorizza i capi degli uffici giudiziari," per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020', ad adottare "le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati fra le persone;
- visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 , in particolare l'art. 36 che ha prorogato all'11 maggio 2020 il termine del 15 aprile 2020 indicato nelle previsioni dell'art. 83, commi 1 e 2, d.l. n. 18/2020; nonché differito al 12 maggio 2020 il termine iniziale del periodo di validità delle misure organizzative dei capi degli uffici giudiziari previsto dall'art. 83, comma 6, d.l. n. 18/2020;
- vista la delibera adottata il 26 marzo 2020 dal Consiglio Superiore della Magistratura nella pratica n. 186/VV/2020 recante "Linee-guida agli Uffici giudiziari in ordine all'emergenza COVID-19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte;
- visto il provvedimento organizzativo DGSIA ex d.l. n. 18/2020 in data 20 marzo 2020 "Collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili e penali e i sistemi telematici per le notificazioni relative ai procedimenti penali";
- ritenuto che occorre contemperare l'esigenza di ridurre al minimo le forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia e di assicurare comunque la continuità del servizio della giustizia anche mediante il ricorso a forme alternative di svolgimento dell'attività giudiziaria;



- considerato che, allo stato, il personale amministrativo in servizio presso gli uffici del Tribunale non ha accesso da remoto ai registri della cognizione civile e penale e, pertanto, può gestire soltanto dall'ufficio gli adempimenti conseguenti alla celebrazione delle udienze che, in quanto indifferibili vengono comunque svolte, nonché all'accettazione dei provvedimenti depositati dai magistrati in via telematica;
- sentita l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta regionale della Campania, e **d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli;**
- d'intesa con il Presidente della Corte d'appello di Napoli e con il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Napoli;
- considerato che i Presidenti delle sezioni civili, lavoro, sentito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli in persona dei referenti indicati, hanno formulato proposte di protocolli sezionali in ragione della peculiarità delle controversie trattate.

ADOTTA

LINEE GUIDA PER LA FISSAZIONE E LA TRATTAZIONE DELLE UDIENZE E MISURE ORGANIZZATIVE ex art. 83 commi 6 e 7 lettere d) e g) D.L. 18/2020 (convertito in legge con modificazioni in data 24 aprile 2020)

E

PROTOCOLLI D'INTESA PER LA TRATTAZIONE DELLE UDIENZE CIVILI ex art. 83 comma 7 lettere f) ed h) D.L.18/2020 (convertito in legge con modificazioni in data 24 aprile 2020)



ATTIVITA' GIUDIZIARIA NEL PERIODO DAL 12.05.2020 AL 30.06.2020

ferma restando l'autonomia decisionale del giudice con riferimento alla gestione dell'udienza, alla trattazione ed alla individuazione specifica dei procedimenti;

SETTORE CIVILE GENERICO

Indicazione generale dei procedimenti e delle udienze da trattare nel periodo dal 12.05.2020 al 30.06.2020:

1. Procedimenti cautelari, compresi i reclami, procedimenti di istruzione preventiva ex art. 696 ed, in via generale, procedimenti contrassegnati da urgenza e/o indifferibilità;
2. Procedimenti nei quali siano proposte istanze interinali e/o cautelari da trattarsi, se del caso, anche anticipatamente rispetto alla data fissata per la prima udienza, quali ad esempio: concessione e/o sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo (art. 648 e 649 c.p.c.), sospensione della sentenza (art. 283 c.p.c), sospensione della delibera impugnata, sospensione dell'esecutività dell'ordinanza ingiunzione;
3. Udienze destinate alla prima comparizione delle parti, nei procedimenti contenziosi ed in quelli collegiali di volontaria giurisdizione nonché in quelli a cognizione sommaria e sempre che nei predetti procedimenti tutte le parti siano già costituite o il contraddittorio tra tutte le parti sia già regolarmente instaurato alla data del 12.05.2020;
4. Udienze destinate all'ammissione dei mezzi di prova, all'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., sempre che l'ultimo termine sia scaduto prima del 9 marzo 2020;
5. Udienze destinate alla precisazione delle conclusioni ai sensi degli artt. 189 e 281 quinquies c.p.c., alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c. ed, in genere, udienze destinate alla decisione nei procedimenti con rito sommario ex art. 702 *bis* c.p.c. ;



6. Udienze per il conferimento dell'incarico al CTU (sempre che con riferimento al conferimento dell'incarico al CTU per la tipologia delle controversie, non ci sia difficoltà ad adottare la trattazione scritta, atteso che il mandato con la formula del giuramento può essere inserito nel fascicolo telematico, cui ha accesso il CTU nominato il quale potrà presta il giuramento in forma telematica.

7. Udienze di eventuale trattazione all'esito del deposito della CTU e/o per chiarimenti al CTU.

Modalità di trattazione dei procedimenti sopra indicati:

A) Svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante scambio e deposito in telematico di note scritte ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. n. 18/2020.

Tale modalità di trattazione sarà adottata in via del tutto preferenziale e secondo il seguente modello operativo redatto sulla base della proposta di protocollo, già approvata dal CSM ed elaborata a seguito di interlocuzione con il DGSIA ed il CNF, così come integrata e/o modificata sulla base delle proposte condivise di protocollo elaborate dal C.O.A di Napoli e dai Presidenti delle Sezioni Civili, dopo ampie interlocuzioni e confronti anche con i magistrati dell'ufficio.

● Indicazioni operative generali:

1. Il Presidente del Collegio o il Giudice Unico dispone che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste dall'art. 83 lett. h) D.L. 18/2020 con provvedimento telematico, assegnando congruo termine, eventualmente differenziato per ciascuna parte, per il deposito delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.

2. Il Presidente del Collegio o il Giudice Unico, con il provvedimento sopra menzionato, potrà indicare limiti dimensionali delle note scritte, congrui rispetto alla concreta attività difensiva da svolgere con tali note. Potrà altresì indicare alle parti argomenti da sviluppare e punti da chiarire delle difese già svolte.

3. Se il fascicolo non è interamente composto da atti e documenti informatici, ma contiene anche atti e/o documenti cartacei, il giudice, con il provvedimento sopra menzionato, se ritenuto necessario ai fini della decisione, può chiedere ai procuratori di depositare, in allegato alle note scritte, ove ne abbiano la possibilità, le copie informatiche degli atti e documenti già depositati in forma cartacea.

4. La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire “nello storico del fascicolo l’annotazione “trattazione scritta”.
5. Le note dovranno essere redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza (ex art. 16-bis comma 9-octies del D.L. n. 179 del 2012). Non sono mai sostitutive degli scritti difensivi funzionali all’udienza che viene trattata con questa modalità (a titolo meramente esemplificativo memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., memoria difensiva nel procedimento cautelare etc.). Il termine assegnato per il deposito delle note scritte non sostituisce i termini, previsti dalla legge o assegnati dal giudice, per il deposito di scritti difensivi. Tali note infatti tengono luogo della trattazione orale dell’udienza.
6. Le note devono sempre essere depositate, anche quando si limitino, (com’è auspicabile in buona parte dei casi sopra tipizzati), a un semplice richiamo agli scritti difensivi già depositati.
7. Considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di svolgimento delle udienze civili si potrà: a) mantenere la data di udienza già fissata; b) stabilire una nuova data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria; c) fissare una data *ex novo*.
8. Nella data fissata per l’udienza il Giudice potrà: a) redigere il verbale in cui prende atto della comparizione mediante il deposito delle note scritte pervenute ai fini di udienza e riservarsi o disporre per il prosieguo su quanto richiesto; b) non redigere il verbale ed emettere il giorno dell’udienza il proprio provvedimento in cui, preliminarmente, dà atto delle note scritte pervenute ai fini di udienza; c) non redigere il verbale ed emettere fuori udienza il proprio provvedimento sempre dando atto, preliminarmente, della comparizione delle parti mediante note scritte.
9. L’udienza, comunque fissata, costituirà, sia per le parti che per il giudice il momento a partire dal quale dovrà essere redatto “fuori udienza” il provvedimento del giudice. Il Presidente del Collegio o il Giudice Unico, alla data fissata, verifica la rituale comunicazione a cura della Cancelleria del provvedimento di cui al punto 1) e da quella data decorrono i termini per l’adozione dei provvedimenti.
10. In caso di udienza di precisazione delle conclusioni Il giudice, quindi, con provvedimento in udienza (virtuale) o successivo alla stessa, stabilirà se:
 - a. trattenere la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.;
 - b. procedere nelle forme e nei termini dell’art. 281 *quinquies*, comma 2, c.p.c., dovendo allora assegnare alle parti un ulteriore termine (rispetto a quello per il deposito delle comparse conclusionali), a ridosso dell’udienza (ad esempio, tre giorni prima), per depositare note di udienza contenenti le conclusioni;

c. ordinare la discussione orale ex art. 281 *sexies* c.p.c.; in tal caso, non potrà procedere al deposito della sentenza ma fisserà un'udienza successiva, assegnando alle parti un termine per il deposito di note; solo all'esito di questa successiva udienza, soddisfatta l'attività di discussione (figurata), potrà depositare la sentenza con sottoscrizione del verbale ex art. 281, comma 2, *sexies* c.p.c. In alternativa, nel provvedimento con cui il giudice fissa l'udienza di precisazione delle conclusioni, può già ordinare la discussione ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. (eventualmente dando alle parti i termini per il deposito di memorie conclusionali, ad esempio 30 giorni prima dell'udienza). All'udienza così fissata le parti potranno comparire in modo figurato depositando note scritte.

11. Se con il provvedimento il Collegio o il Giudice Unico non definiscono il giudizio, avranno cura di adottare i provvedimenti necessari all'ulteriore corso del giudizio.

12. La cancelleria provvede allo scarico dell'udienza sui registri. Il provvedimento del giudice è lavorato dalla cancelleria a seconda dei casi, come ordinanza emessa fuori udienza (all'esito della riserva) oppure come sentenza (depositata all'esito della scadenza dei termini per il deposito delle memorie difensive).

13. Per i Magistrati Onorari lo svolgimento dell'udienza con trattazione scritta andrà attestato dal Dirigente della Cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici (al fine della remunerazione).

14. In caso di mancato deposito di note scritte provenienti da tutte le parti non si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 309 c.p.c. e la causa verrà rinviata ad una data successiva al 30 giugno 2020, a meno che non ci sia dichiarazione espressa delle parti di non voler partecipare.

15. Laddove nei diversi procedimenti ed, in particolare, in quelli cautelari e/o indifferibili, sia indispensabile procedere con somma urgenza alla nomina di un ctu, l'ausiliario nominato potrà prestare il proprio giuramento in forma telematica. A tal fine, sin dalla nomina, il giudice redigerà un provvedimento in cui: disporrà che la cancelleria abiliti il CTU nominato immediatamente all'accesso al fascicolo telematico; stabilirà che la successiva udienza si terrà con la modalità ex art. 83, comma 7 lettera h) D.L. 18/2020; assegnerà alle parti termine (data e ora) per il deposito telematico di un sintetico "preverbale", nel quale i difensori potranno in ipotesi svolgere considerazioni in ordine al quesito già formulato, procedere alla nomina dei CTP e comunque formulare le proprie richieste ed il giudice, con successivo provvedimento, disporrà procedersi con le operazioni peritali, fissando, se del caso, la successiva udienza per la prosecuzione del giudizio; la cancelleria avvertirà il ctu che, sia nella fissazione della data di inizio delle operazioni peritali sia nel corso delle

successive operazioni, dovrà tenere in primaria considerazione, quanto a tempi e modalità di svolgimento, la peculiare situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 a fondamento dello stesso DL 18/2020, nel necessario rispetto delle prescrizioni dell'autorità sanitaria, richiedendo le eventuali proroghe necessarie e sottoponendo al giudice le eventuali questioni insorte anche sotto tale profilo ex 92 disp. Att. C.p.c.; autorizzerà lo svolgimento delle sessioni peritali con i CTP e/o difensori delle parti anche mediante collegamenti da remoto; verrà disposto che il CTU presti il proprio giuramento in forma telematica, mediante dichiarazione sottoscritta firmata digitalmente almeno sette giorni prima della data indicata per il deposito da parte dei difensori delle note scritte.

• **Indicazioni operative specifiche per i procedimenti cautelari e quelli di istruzione preventiva ex art. 696 c.p.c. iscritti dopo l'11.05.2020.**

1. Per assicurare la sollecita trattazione anche dei procedimenti sopra indicati iscritti dopo l'11.05.2020, lo svolgimento dell'udienza avverrà, in via preferenziale, mediante la cd. trattazione scritta.

2. A tal fine il giudice, nel fissare l'udienza, oltre ad indicare tale modalità di trattazione, assegnerà al ricorrente il termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto, nonché al resistente congruo termine per la sua costituzione in giudizio e per il contestuale deposito di note scritte contenenti le sue istanze e/o conclusioni.

3. Nello stesso decreto, il giudice fisserà al ricorrente termine fino a due giorni prima dell'udienza per il deposito delle sue note scritte contenenti le richieste conclusive. Nel giorno fissato per l'udienza: a) in caso di regolare costituzione del resistente e di avvenuto scambio delle note scritte nei termini fissati, il giudice adotterà fuori udienza i provvedimenti del caso; b) in caso di tardiva costituzione del convenuto e, comunque, in ogni altro caso in cui si rendesse necessario garantire il pieno contraddittorio, il giudice concederà alle parti ulteriori brevi termini per lo scambio ed il deposito telematico di note scritte e adotterà fuori udienza i provvedimenti del caso allo spirare di detti termini; c) in caso di mancata costituzione del convenuto alla data fissata per l'udienza, il giudice, accertata la regolarità della notifica ed il mancato deposito di un atto di costituzione in giudizio del resistente entro le ore 13.30 del giorno fissato per l'udienza, adotterà i provvedimenti del caso.

B) Svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. f) D.L 18/2020.

Tale modalità di trattazione potrà essere adottata nei procedimenti urgenti e/o indifferibili ed, in ogni caso, nei procedimenti per i quali sia necessaria la presenza

delle parti, oltre ai loro difensori su accordo espresso di tutti i procuratori costituiti e secondo il seguente modello operativo redatto sulla base della proposta di protocollo, già approvata dal CSM ed elaborata a seguito di interlocuzione con il DGSIA ed il CNF, così come integrata e/o modificata sulla base delle proposte condivise di protocollo elaborate dal C.O.A di Napoli e dai Presidenti delle Sezioni Civili, dopo ampie interlocuzioni e confronti anche con i magistrati.

● **Indicazioni operative generali:**

1. Il giudice e i difensori possono collegarsi in udienza da qualsiasi postazione da remoto.
2. Le udienze da remoto sono trattate dai magistrati mediante l'applicativo Microsoft Teams, reso disponibile dal Ministero.
3. Per trattare una udienza con la modalità prevista dall'art. 83, comma 7° lettera f) D.L. 18/2020 il giudice deve emettere apposito provvedimento contenente:
 - a. la fissazione di specifica data e ora di udienza (eventualmente diversa da quella già fissata);
 - b. il link per il collegamento all'udienza tenuta a mezzo Teams;
 - c. l'avvertimento che, in caso di mancata partecipazione delle parti all'udienza da remoto, e previa verifica della regolare comunicazione o notificazione del provvedimento, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla legge per la mancata comparizione delle parti;
 - d. l'invito ai difensori a depositare nel fascicolo telematico una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.
4. Il giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto ad orari distinti e congruamente distanziati.
5. Il provvedimento di convocazione dovrà essere emesso e fatto comunicare con adeguato anticipo, rapportato agli incumbenti di udienza e, tendenzialmente, almeno 7 giorni prima della data di udienza.
6. Il provvedimento che dispone la trattazione da remoto è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria che aggiorna i registri inserendo tale provvedimento nel fascicolo come "fissazione nuova udienza da remoto" (sostituendo quella precedentemente fissata).
7. All'udienza come sopra fissata, il giudice dà atto dei luoghi da cui avviene il collegamento da remoto e dei soggetti presenti in ciascun luogo di collegamento. Dispone l'allontanamento dei soggetti non legittimati a partecipare all'udienza.
8. Il giudice adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione o notificazione del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento e

previa verifica del regolare funzionamento del collegamento da remoto (da effettuarsi contattando i procuratori ai recapiti comunicati).

9. Tutti i partecipanti all'udienza devono tenere attivata, per l'intera durata dell'udienza, la funzione video; il giudice disciplina l'uso della funzione audio per dare la parola ai partecipanti.

10. E' vietata la registrazione video e/o audio, con qualsivoglia strumento, dell'udienza.

11. Il giudice cura la redazione del verbale, avvalendosi, se del caso, della collaborazione di assistenti, e ne dà lettura attraverso la condivisione della finestra del redattore di consolle. La produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in consolle, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo- sempre se espressamente autorizzato dal giudice-e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul PCT.

12. In caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice rinvia l'udienza, disponendo la comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il rinvio.

13. Al termine dell'udienza il giudice invita i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza da remoto è avvenuto regolarmente.

14. Se il fascicolo non è interamente composto da atti e documenti informatici, ma contiene anche atti e/o documenti cartacei, il giudice può chiedere ai procuratori, ove ne abbiano la possibilità, di depositare le copie informatiche degli atti e documenti già depositati in forma cartacea, con dichiarazione di conformità della copia telematica a quella analogica.

15. Se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, per i quali è prevista la lettura in udienza alle parti, il giudice interrompe il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto per la lettura del dispositivo, salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all'oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari).

16. Il provvedimento del giudice sarà lavorato dalla cancelleria, a seconda dei casi, come verbale di udienza, oppure come sentenza o ordinanza contestuale.

C) Svolgimento delle udienze in tribunale.

Tale modalità di trattazione delle udienze va adottata, in via del tutto residuale e su accordo espresso di tutti i procuratori costituiti, per i soli procedimenti indifferibili in cui sia assolutamente necessaria la presenza delle parti o di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dal pubblico ministero secondo il seguente modello operativo

redatto sulla base della proposta di protocollo, già approvata dal CSM ed elaborata a seguito di interlocuzione con il DGSIA ed il CNF, così come integrata e/o modificata sulla base delle proposte condivise di protocollo elaborate dal C.O.A di Napoli e dai Presidenti delle Sezioni Civili, dopo ampie interlocuzioni e confronti anche con i magistrati.

● **Indicazioni operative generali:**

1. l'udienza sarà tenuta, con la partecipazione dei soli soggetti di cui sia richiesta la presenza in aula.
2. Per procedere secondo tale modalità è necessario che l'avvocato depositi, unitamente al ricorso cautelare o nell'ambito del procedimento già pendente, istanza motivata in cui, oltre a rappresentare le ragioni dell'urgenza e l'assoluta necessità di garantire la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai difensori, acconsentirà, per se stesso e per il suo assistito, anche alla trattazione in udienza.
3. In caso di procedimento già pendente l'istanza dovrà essere depositata in forma congiunta.
4. Su detta istanza il giudice designato, previa autorizzazione a tale modalità di svolgimento dell'udienza proveniente dalla Presidenza del Tribunale, provvederà tempestivamente entro 7 giorni da quando viene assicurata dalla cancelleria la visibilità dell'istanza.
5. Dopo aver provveduto il giudice segnalerà alla Cancelleria la necessità di provvedere tempestivamente al deposito e alla comunicazione alle parti del provvedimento adottato.
6. In questi casi la trattazione avverrà per il singolo procedimento evitando qualsiasi assembramento anche negli spazi limitrofi all'aula di udienza, rispettando il distanziamento fisico di almeno un metro tra i soggetti presenti in aula i quali TUTTI dovranno essere muniti di idonei dispositivi di protezione (mascherine e guanti).

Indicazione generale dei procedimenti e delle udienze da rinviare d'ufficio a data successiva al 30.06.2020 e, tendenzialmente, prima del periodo feriale (vedi punto 4), e negli altri casi a data successiva al 30.09.2020 compatibilmente con la data di iscrizione a ruolo del procedimento e con le esigenze di ruolo del Giudice:

1. Udienze di prima comparizione nei procedimenti contenziosi o di volontaria giurisdizione, nonché le prime udienze di procedimenti a cognizione sommaria per i quali i termini per le costituzioni in giudizio sono ricaduti nel periodo di sospensione di cui all'art. 83 comma 2 D.L. 18/2020.

2. Udienze destinate all'ammissione dei mezzi di prova ex art. 183 comma VI c.p.c. in cui i termini siano stati di diritto sospesi e non siano ancora "decorsi" alla data dell'udienze già fissate;
3. Udienze destinate all'espletamento di attività istruttorie (fatta eccezione per il conferimento di incarico al CTU).
4. Udienze relative ai procedimenti cautelari, anche in fase di reclamo, che non possano essere trattati con le modalità "trattazione scritta" o con modalità di trattazione "da remoto" o con presenza fisica (ordinaria).

• INDICAZIONI OPERATIVE SPECIFICHE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINATI DA NORME SPECIALI:


si applicheranno gli allegati protocolli sezionali, condivisi dai giudici, sentito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli in persona dei referenti indicati, in ragione della peculiarità delle controversie trattate.

Modalità dei rinvii.

I rinvii, come previsto dalle linee guida del CSM nella delibera Prot.5102/2020 del 27.03.2020, saranno effettuati esclusivamente utilizzando gli strumenti del PCT e, quindi, mediante l'invio telematico del decreto di fissazione della nuova udienza adottato dal magistrato.

Napoli, 28 aprile 2020

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Napoli
Avv. Antonio Tafuri



Il Presidente del Tribunale di
Napoli
Dott.ssa Elisabetta Garzo

